

🔴 Indicazioni per le problematiche principali in sede di compilazione 🔴

◆ Se per qualche motivo non accedi nella finestra di tempo assegnata, puoi accedere dalle ore 24:00 alle ore 07:00 per effettuare la registrazione oppure inviare un nuovo SMS che ti darà un nuovo appuntamento

◆ Se hai sbagliato l'indirizzo mail in sede di registrazione o per qualunque altro motivo non ti è arrivata la mail, manda una mail a collaboratorisportivi@sportesalute.eu mettendo nell'oggetto "problemi con mail", di modo che potranno inoltrare la mail direttamente agli addetti tecnici.

⚠️ Se hai avuto difficoltà nell'invio degli sms ⚠️

◆ Se, dopo aver inviato l'SMS, hai ricevuto il messaggio di "codice fiscale errato", per favore controlla di non aver inserito altro testo: va inserito solo il codice fiscale senza altro testo, senza spazi o altri caratteri né prima né dopo.

◆ Se il messaggio risulta "non consegnato" rivolgiti al tuo operatore dopo aver controllato di essere in zona di copertura ed avere un contratto con sufficiente disponibilità.

◆ Se hai inviato il messaggio e non hai avuto una risposta, per favore fotografa la schermata di invio del messaggio con il codice fiscale e il tuo numero di cellulare: quindi invia la tua comunicazione a collaboratorisportivi@sportesalute.eu mettendo in oggetto: "problemi con sms" e prenderemo in carico la tua richiesta per analizzarla.

🔴 Aggiornamento FAQ 🔴

◆ Nel mese di marzo ho svolto alcune ore di lezione nella prima settimana quando l'impianto dove lavoravo era ancora aperto; pertanto ho percepito un reddito da collaborazione sportiva per quel periodo. Posto che la legge prevede che io non debba aver percepito "altro" reddito per il mese di marzo 2020, posso presentare richiesta di contributo?

Sì, perché il reddito che hai percepito per la collaborazione prestata non rientra nella nozione di "altro reddito". La dizione "altro reddito" fa riferimento al reddito da lavoro, autonomo o subordinato mentre i redditi ex art. 67, lettera m) del TUIR non sono redditi da lavoro ma redditi diversi.

◆ **Ho un contratto di collaborazione in forma di stage posso richiedere l'indennità?**

Sì, purché il contratto di collaborazione stipulato rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.

◆ **Ho fatto per errore domanda all'INPS, devo rinunciare?**

Sì, le indennità di cui agli art. 96 e 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non sono tra esse cumulabili. Per presentare domanda a Sport e Salute devi aver prima rinunciato alla domanda fatta all'INPS.

◆ **Compatibilità con servizio civile nazionale**

Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

◆ **Compatibilità con cassa integrazione**

No, l'indennità di cui all'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.

◆ **Non ho un IBAN, posso usare quello di.....**

No, per garantire che l'indennità venga erogata a favore dell'avente diritto, l'IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari.

▼ **Posso fare la domanda per mia mamma/cugina/fidanzata?**

Sì, purché la domanda sia fatta in nome dell'avente diritto e che i dati richiesti (IBAN compreso) corrispondano a quelli dell'avente diritto.

▼ **Ho un altro lavoro molto marginale per cui a marzo non ho percepito stipendio. Posso fare domanda?**

Sì, tra i requisiti per richiedere l'indennità vi è quello di non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo.

!!Altre domande molto frequenti !!

▫ **Cosa si intende per compenso previsto dal contratto?**

Si intende il compenso totale previsto per tutta la durata del contratto. Laddove non sia possibile indicarlo, si farà riferimento al compenso orario o mensile previsto in contratto (es. digitando 20,00 per quello orario).

▪ **Non sono tesserato, posso presentare domanda?**

Sì, sarà sufficiente - al momento della compilazione del relativo campo nella scheda

dati- selezionare il campo "non tesserato".

Ho selezionato il campo in cui ho dichiarato di essere tesserato, quale numero di tessera devo mettere, quello mio o quello della ASD?

Il tuo.

Se avessi sbagliato, e non fossi tesserato, puoi sempre selezionare il campo "non tesserato".

▪ **L'indennità é cumulabile con la NASPI?**

No, essendo l'indennità NASpI sostitutiva del reddito perso, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

IMPORTANTE

◆ Chi ha commesso errori in sede di compilazione della domanda, con riferimento alle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, può mandare una mail all'indirizzo collaboratorisportivi@sportosalute.eu, indicando nell'oggetto "Errore Autodichiarazione".

◆ Le dichiarazioni verranno tutte esaminate in fase di istruttoria.